

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

del 18 ottobre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica e scopo

¹ La Cassa di previdenza del personale delle dogane (Cassa di previdenza) è un fondo speciale della Confederazione. Il suo patrimonio, a destinazione vincolata, è di proprietà della Confederazione Svizzera.

² Lo scopo della Cassa di previdenza è di migliorare la situazione sociale degli impiegati dell'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) e delle loro famiglie, in particolare di alleviare le difficoltà finanziarie in cui sono incorsi senza grave colpa.

Art. 2 Prestazioni finanziarie

La Cassa di previdenza fornisce prestazioni finanziarie sotto forma di:

- a. prestiti, esclusi i mutui ipotecari;
- b. contributi alle spese d'istruzione dei figli di destinatari di prestazioni;
- c. contributi alle spese di malattia dei destinatari di prestazioni e dei loro familiari;
- d. contributi per altri scopi che la commissione (art. 7 lett. a) reputa degni di essere sostenuti.

Art. 3 Abitazioni di vacanza

La Cassa di previdenza dispone di abitazioni di vacanza che mette a disposizione a condizioni favorevoli.

RS 631.051

¹ RS 631.0; RU 2007 1411

Art. 4 Condizioni

¹ Su domanda, possono beneficiare di prestazioni della Cassa di previdenza:

- a. le persone impiegate a tempo indeterminato presso l'Amministrazione delle dogane con un grado d'occupazione di almeno il 50 per cento;
- b. in via eccezionale anche le persone impiegate a tempo determinato o con un grado d'occupazione inferiore al 50 per cento;
- c. i pensionati, le vedove, i vedovi e gli orfani, sempre che le circostanze lo giustifichino.

² Le prestazioni finanziarie sono versate soltanto alle persone che:

- a. non possono usufruire del tutto o in maniera sufficiente di altre prestazioni legali o contrattuali; e
- b. sono disposte a collaborare e acconsentono ad una consulenza preliminare.

Art. 5 Principi della fornitura di prestazioni

¹ La Cassa di previdenza fornisce le proprie prestazioni in funzione di criteri sociali, e provvede a un impiego efficace ed economico.

² Non sussiste alcun diritto alle prestazioni della Cassa di previdenza.

Art. 6 Provenienza dei fondi e tenuta dei conti

¹ La Cassa di previdenza finanzia:

- a. le proprie prestazioni finanziarie con i fondi generali della Confederazione, le donazioni e i lasciti nonché con il patrimonio di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a;
- b. le proprie abitazioni di vacanza con i redditi locativi, le donazioni e i lasciti nonché il patrimonio conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera b.

² Tiene conti separati per le prestazioni finanziarie e per le abitazioni di vacanza. I conti comprendono il conto economico, il bilancio e l'inventario.

Sezione 2: Organi e procedure**Art. 7** Organi

Gli organi della Cassa di previdenza sono:

- a. la Commissione;
- b. il Segretariato.

Art. 8 Commissione

¹ La commissione si compone:

- a. del presidente;
- b. di quattro membri;
- c. di quattro membri supplenti.

² Il direttore generale delle dogane riveste la carica di presidente. Nomina due membri e due membri supplenti, e designa uno dei membri come vicepresidente.

³ Il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine designa due membri e due membri supplenti.

⁴ I membri e i membri supplenti sono nominati per un periodo amministrativo di quattro anni. La durata della carica è limitata a dodici anni.

Art. 9 Compiti della Commissione

¹ La Commissione:

- a. sbriga tutti gli affari che non ha delegato al Segretariato;
- b. decide in merito all'impiego dei fondi, per quanto non abbia delegato al segretariato tale competenza;
- c. adotta un regolamento e altre disposizioni d'esecuzione;
- d. elabora il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale.

² Le decisioni della Commissione sono definitive.

³ I richiedenti possono esigere che la loro domanda venga sottoposta alla Commissione per decisione, qualora essa non sia stata accolta dal Segretariato o lo sia stata solo parzialmente.

⁴ Il regolamento, il rapporto di gestione e il conto annuale sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento).

Art. 10 Compiti del Segretariato

Il Segretariato gestisce gli affari della Cassa di previdenza su incarico della Commissione e conformemente al regolamento.

Art. 11 Spese amministrative e di personale

¹ La Direzione generale delle dogane mette gratuitamente a disposizione il personale necessario per la gestione della Cassa di previdenza.

² Essa si assume anche le altre spese amministrative, ad eccezione di quelle per le abitazioni di vacanza.

Art. 12 Gestione del patrimonio

¹ Il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è gestito separatamente dall'Amministrazione federale delle finanze (art. 52 cpv. 2 della LF del 7 ott. 2005² sulle finanze della Confederazione).

² La remunerazione del patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è retta dall'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006³ sulle finanze della Confederazione.

³ Se vende immobili o abitazioni dati in locazione alla Cassa di previdenza, la Confederazione accredita a quest'ultima un'adeguata parte delle spese che questa ha assunto al posto della Confederazione per i grandi lavori di manutenzione e d'ampliamento.

Art. 13 Ufficio di revisione

¹ L'Ispettorato delle finanze dell'Amministrazione delle dogane funge da ufficio di revisione.

² L'ufficio di revisione:

- a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle prescrizioni legali, al regolamento della Cassa di previdenza e alle altre disposizioni d'esecuzione;
- b. può consultare tutta la documentazione necessaria e richiedere informazioni verbali e scritte agli organi della Cassa di previdenza;
- c. riferisce alla commissione e al Dipartimento in merito ai risultati della verifica di cui alla lettera a.

³ È fatta salva la vigilanza finanziaria da parte del Controllo federale delle finanze.

Sezione 3: Disposizioni finali**Art. 14** Trasferimento del patrimonio in contanti

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è ripartito in un patrimonio per:

- a. le prestazioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a);
- b. le prestazioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b).

² Il bilancio di apertura è presentato al Dipartimento per approvazione.

² RS 611.0

³ RS 611.01

Art. 15 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 1° luglio 1992⁴ sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

18 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RU 1992 1330

